



COMUNE DI PONTASSIEVE
Provincia di Firenze

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

INDICE

ART. 1.....	Oggetto del servizio
ART. 2.....	Prestazioni oggetto del servizio
ART. 3.....	Durata del servizio
ART. 4.....	Modalità di espletamento della gara
ART. 5.....	Compensi del broker
ART. 6.....	Obblighi del broker aggiudicatario
ART. 7.....	Divieti dell'aggiudicatario
ART. 8.....	Prerogative del Comune
ART. 9.....	Costi assicurativi
ART. 10.....	Cauzione
ART. 11.....	Spese contrattuali
ART. 12.....	Inadempienze e penali
ART. 13.....	Trattamento dati personali
ART. 14.....	Legge applicabile e Foro competente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del **servizio di brokeraggio assicurativo** a favore del Comune di Pontassieve ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetto il Comune ai sensi della vigente normativa;
- b) presentazione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di una dettagliata relazione tecnica contenente l'analisi del sistema assicurativo dell'Ente e suo raffronto con il fabbisogno, prospettazione, se del caso, di un idoneo piano assicurativo, analisi comparativa, sia sul piano normativo che economico, delle varie forme di coperture assicurative, per massimizzare l'economicità e garantire la migliore copertura dei rischi;
- c) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione dei bandi e dei capitolati, assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara e valutazione delle offerte pervenute;
- d) collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con il controllo dell'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;

- e) Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Pontassieve dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppure riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- f) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel migliore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- g) Valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- h) Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- i) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- l) Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri attivi e passivi pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo, comunicazione degli importi dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare;
- m) Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- n) Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;

ART.3 – Durata del servizio:

L'incarico avrà durata di **anni due** a decorrere dal 1/6/2016.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

ART. 4 – Modalità di espletamento della gara:

L'affidamento avverrà tramite piattaforma regionale START, previo espletamento di indagine di mercato di tipo esplorativo, ai sensi dell'art.8 co. 8 del Regolamento acquisti di forniture e servizi dell'Ente.

ART. 5 - Compensi del broker:

I compensi del broker saranno **ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione.**

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Ente, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dall'Ente e, comunque, detti compensi, saranno pari al 5% sul ramo R.C. auto e al 10% su tutti i rami diversi dall'R.C. auto.

ART. 6 – Obblighi del broker

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico:

- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato.
- dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la Compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- dovrà garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune assicurando la tutela degli interessi dello stesso.

Nell'espletamento del servizio il broker dovrà seguire quanto indicato nel presente capitolato, e dallo stesso proposto con l' "Offerta Tecnica", presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l'incarico ed affidarlo al concorrente che segue nella graduatoria.

Il broker aggiudicatario dovrà adempiere entro 60 giorni dall'aggiudicazione, all'obbligo di presentazione della relazione tecnica meglio descritta all'art. 2 punto b) del presente capitolato.

In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

ART. 7 – Divieti dell'aggiudicatario:

Al broker viene espressamente vietato:

- A) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- B) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito consenso;
- C) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 8 – Prerogative del Comune:

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- A) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- B) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- C) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- D) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del broker.

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico avverrà esclusivamente tramite il broker, il quale provvederà a versarli alla compagnia stessa.

ART. 9 – Costi Assicurativi:

I premi assicurativi corrisposti dall'Ente per l'anno 2015, con esclusione di regolazione di premi e polizze una tantum ammontano a circa Euro 134.000,00 comprese imposte, di cui Euro 29.880,00 per la polizza R.C.A.

ART. 10 – Cauzione:

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva come previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 11 – Spese contrattuali:

Tutte le spese contrattuali, calcolate in base ai compensi risultanti dall'offerta economica, (bolli, diritti di segreteria, spese di registrazione ecc...) saranno ad esclusivo carico del broker aggiudicatario.

ART. 12 – Inadempienze e penali:

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari il regolare funzionamento del servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'aggiudicatario con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre contro deduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le contro deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata , per ogni singola violazione, una penale nella misura di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto al termine indicato dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall'Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell'incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Pontassieve – U.O.C. Finanziaria, ai fini della gestione del presente provvedimento.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 e ss. Del D.Lgs. 196/2003.

ART. 14 – Legge applicabile e Foro competente:

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni del Codice civile e della vigente legislazione in materia.

Per tutte le controversie legate all'interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il Foro di Firenze.

Pontassieve,